

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art.414 c.p.c. con collegamenti ipertestuali

Con contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c.

Per **Ducato Francesco** (C.F.: DCTFNC79C28F463Z), nato a Montecchio Emilia (RE) il 28.03.1999, residente a Marsala in c/da Ciancio n. 143/A, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato giusta Delibera n. 45/2025 ([doc.1](#)), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Truglio (C.F.: TRGFNC70H06F061E), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mazara del Vallo, Largo delle Sirene n. 3 - Corso Umberto I°, come da procura in calce al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi degli articoli 125 primo comma del codice di procedura civile e sedici comma 1 bis del Dlgs 31.12.1992 n. 546, di volere ricevere i relativi avvisi presso il proprio numero di fax (0923672890), ovvero presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (studio@pec.studiolegaletruglio.com);

ricorrente

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro-tempore, avente sede legale in Roma (00153) in viale Trastevere n. 76/A, pec: urp@postacert.istruzione.it;



- Ministero dell'istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - in persona del direttore, avente sede legale

in Palermo nella via Fattori, 60, pec: drsi@postacert.istruzione.it;

- Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XI, Ambito Territoriale per la provincia di Trapani - in persona del direttore, avente sede legale in

Trapani (91100) nella via Castellammare n. 14, pec: drsi@postacert.istruzione.it;

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro - pro tempore, domiciliato presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo Via Villareale n. 6, 90141, pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

resistenti

E NEI CONFRONTI DI

tutti i soggetti inseriti nella graduatoria provinciale di supplenza (GPS) delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo della provincia di Trapani relativo al biennio 2024/2025 e 2025/2026, II fascia, classe di concorso A010, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

Oggetto: Errata attribuzione punteggio graduatorie GPS di Trapani biennio 2024/2025 - 2025/2026, II fascia, classe di concorso A010.



IN FATTO

- L'odierno ricorrente, fa parte del personale docente "precario" del comparto scuola in quanto inserito nelle graduatorie provinciali e di istituto II fascia della provincia di Trapani per le supplenze nella scuola secondaria di I e II grado, prestando attualmente servizio presso l'Istituto Superiore I.I.S. "S. Calvino - G. B. Amico" di Trapani (nella classe di concorso A007 - Discipline Audiovisive su cattedra spezzone orario, con decorrenza dal 03/10/2024 e cessazione al 30/06/2025 per 5 ore settimanali, giusto contratto che si allega [\(doc.2\)](#) e nella classe di concorso A061 - Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali su cattedra spezzone orario, con decorrenza dal 03/10/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 9 ore settimanali, giusto contratto che si allega [\(doc.3\)](#).

- L'odierno ricorrente ha regolarmente presentato domanda (del 07.06.2024, [doc.4](#)) per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo della provincia di Trapani relativo al biennio 2024/2025 e 2025/2026 (in conformità a quanto stabilito dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, [doc.16](#)) per le seguenti classi di concorso:

- A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
- A002 - DESIGN DEI METALLI, DELL'OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME;



- A003 - DESIGN DELLA CERAMICA;
- A004 - DESIGN DEL LIBRO;
- A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA;
- A006 - DESIGN DEL VETRO;
- A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE;
- A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA;
- A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE;
- A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE;
- A016 - DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA;
- A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO;
- A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA;
- A054 - STORIA DELL'ARTE;
- A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
- A061 - TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI.



- Giusto provvedimento n. 0013816 del 06.09.2024 ([doc.5](#)), la P.A. odierna resistente provvedeva alla pubblicazione delle GPS della provincia di Trapani valevoli per il biennio 2024-2026.
- In ordine alle varie classi di concorso (sopra riportate) per le quali l'odierno ricorrente è regolarmente in possesso dei titoli richiesti per l'espletamento dell'attività di insegnamento, si riscontravano, all'esito delle pubblicazioni delle graduatorie, le seguenti anomalie:
 - **A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE il ricorrente risulta non inserito;**
- Conseguentemente, entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie), l'odierno ricorrente, con pec del 9-10 settembre 2024 ([doc.6](#)), provvedeva a segnalare le asserite anomalie di cui sopra senza, tuttavia, ricevere mai formale riscontro da parte delle articolazioni territoriali di parte resistente, tanto da rendersi necessario ricorrere all'intestata autorità giudiziaria.

IN DIRITTO

1. Errata e indebita esclusione del ricorrente dalla graduatoria GPS 2024-2026 classe di concorso A010 - Discipline Grafico Pubblicitarie. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 e dell'allegata Tabella A. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 09 maggio 2017, n. 259 e dell'allegata Tabella A.

La classe di concorso A010 (Discipline Grafico Pubblicitarie) è stata introdotta dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 ([doc.7](#)) che l'ha espressamente inserita nell'allegata Tabella A ([doc.19](#)), andando a



sostituire tre vecchie classi di concorso (per la precisione, sono scomparse la classe 7/A corrispondente ad arte della fotografia e della grafica pubblicitaria; la classe 12/D corrispondente ad arte della serigrafia e della fotoincisione e la classe 13/D corrispondente ad arte della tipografia e della grafica pubblicitaria) e poi confermata nel successivo D.M. 09 maggio 2017, n. 259 [\(doc.8\)](#) di cui all'allegata Tabella A [\(doc.19\)](#).

Da ultimo, il D.M. n. 255 del 22.12.2023 [\(doc.9\)](#) (che ha revisionato i requisiti di accesso ad alcune classi di concorso e realizzato accorpamenti tra insegnamenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, caratterizzate da contenuti disciplinari e requisiti di accesso affini) non ha apportato alcuna sostanziale modifica in merito alla classe di concorso A010; lo si evince chiaramente dall'articolo 5, comma 1: *"Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all'articolo 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze"*.

Chiarito quanto sopra, l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla classe di concorso A010 è evidentemente illegittima e immotivata.



Nella tabella A del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 [\(doc.19\)](#) e del successivo D.M. 09 maggio 2017, n. 259 [\(doc.19\)](#), tra i titoli di accesso di cui al D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento) viene specificamente individuata la laurea in architettura.

L'odierno ricorrente è regolarmente in possesso della laurea in architettura (vecchio ordinamento di cui al D.M. n. 39/1998) conseguita in data 23.03.2024 con votazione 110/110 e lode presso l'Università degli Studi di Palermo [\(doc.10\)](#).

E difatti, a seguito di domanda (del 31.05.2022, [doc.11](#)) per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo della provincia di Trapani relativo al biennio 2022/2023 e 2023/2024 (in conformità a quanto stabilito dall'O.M. n. 60 del 10.07.2020, [doc.12](#)), il ricorrente ha chiesto l'inserimento nelle graduatorie provinciali per la classe di concorso A010 (Discipline Grafico-Pubblicitarie) inserendo quale titolo di accesso la laurea in architettura di cui sopra.

Del tutto coerentemente, a seguito della superiore domanda, il ricorrente veniva lecitamente inserito nelle GPS della Provincia di Trapani, II fascia, classe di concorso A010 in posizione 8, con punti 44 [\(doc.13\)](#) (titolo di accesso valutato con 33 ai sensi della tabella A/1 allegata all'O.M. n. 60 del 10.07.2020, [doc.14](#)), insegnando in tale classe di concorso sia per l'a.s. 2022 /2023 (come da contratto Prot. 0014525



del 24/11/2022, [doc.15](#)) sia per l'a.s. 2023/2024 (come da contratto Prot. 15374 del 08/11/2023, [doc.16](#)).

È quindi inspiegabile che, alla presentazione della domanda (del 07.06.2024) per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo della provincia di Trapani relativo al biennio 2024/2025 e 2025/2026 (in conformità a quanto stabilito dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, [doc.17](#)), il ricorrente, pur chiedendo nuovamente l'inserimento nelle graduatorie provinciali per la classe di concorso A010 (Discipline Grafico-Pubblicitarie), indicando e inserendo quale titolo di accesso la laurea in architettura, ne sia rimasto escluso come documentato dall'attuale e vigente graduatoria A010 in cui non compare il nominativo dell'odierno ricorrente ([doc.18](#)).

In altre parole, con gli stessi titoli idonei all'inserimento nella graduatoria A010 per il biennio 2022/2024 (biennio in cui il ricorrente ha regolarmente insegnato in tale classe di concorso), il ricorrente ne è rimasto escluso per il successivo biennio 2024/2026.

Il tutto senza una formale spiegazione e motivazione da parte del MIM stante che il reclamo (di cui sopra) inoltrato dall'odierno ricorrente è rimasto privo di risposta.

Quindi per mero tuziorismo difensivo, è doveroso evidenziare che non può costituire motivo di esclusione il fatto che nella tabella A del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 e del successivo D.M. 09 maggio 2017, n.



259, il titolo di studio dichiarato (e posseduto) dal ricorrente (laurea magistrale in Architettura del vecchio ordinamento) in base alla Nota (1) dell'Allegato A al D.M. n. 259/2017 è titolo di accesso se congiunto a diploma di istruzione secondaria ivi elencati.

Non può mettersi in dubbio che la laurea del vecchio ordinamento posseduta è titolo di studio autosufficiente idoneo alla partecipazione per la classe di concorso A010, senza necessità di "titolo congiunto"; tale impostazione è suffragata dal fatto che nella Tabella A relativa ai requisiti di accesso per la classe di concorso A010 il titolo di studio "Laurea in Architettura" è distaccato e separato dal segno di interpunzione "punto e virgola" senza alcuna Nota che, invece, è apposta alla fine della proposizione "Diploma di Accademia di belle arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche" recante la previsione di "titolo congiunto", quindi riferibile solo a questi ultimi elencati nella seconda parte dopo il segno di punteggiatura che separa il precedente titolo "Laurea in Architettura" il quale, non essendo seguito da alcuna Nota, ma da "punto e virgola", non necessita di titolo congiunto per l'accesso alla Classe di concorso in oggetto.

Tale interpretazione ermeneutica è corroborata da convergenti elementi di ordine sistematico e letterale.

Sul piano testuale, l'allegato A al D.M. n. 259/2017 quando ha inteso prescrivere il possesso nei candidati di "titoli congiunti" lo ha fatto attraverso specifici criteri metodologici agevolmente riferibili unicamente a taluni titoli di studio piuttosto che ad altri; nello



specifico, la Nota (1) risulta apposta esclusivamente a margine dei Titoli di accesso ex DM 22/2005 (lauree specialistiche) LS 3-Architettura del paesaggio, LS 4-Architettura e Ingegneria edile nonché ai Titoli di accesso ex DM 270/2004 (lauree magistrali) LM 3-Architettura del paesaggio, LM 4-Architettura e ingegneria edile - architettura, non anche in corrispondenza del Titolo di accesso ex DM 39/1998 (vecchio ordinamento), posseduto dal ricorrente. Si desume quindi che per la Classe di concorso A010 l'evidenziata separazione del titolo di studio "Laurea in Architettura" dal restante periodo mediante "punto e virgola", senza alcuna Nota a margine dello stesso, esclude ogni previsione di "titolo congiunto" e che il riconoscimento della idoneità e autosufficienza della laurea magistrale in Architettura del vecchio ordinamento ai fini dell'insegnamento della Disciplina A010 proviene concludentemente dalla stessa resistente Amministrazione attraverso l'inserimento del ricorrente nelle GPS vigenti nel biennio precedente, tramite il conferimento di incarichi annuali di supplenza sia per l'a.s. 2022/2023 che per l'a.s. 2023/2024. La normativa richiamata deve pertanto essere interpretati sulla scorta della normativa in materia di titoli di studio e, in particolare, della consolidata giurisprudenza in tema di titoli c.d. assorbenti (cfr. TAR Lazio Roma Sez. II 23/03/2022 n. 3271 e n. 4808/2019; id. Sez. I Bis 12/04/2021 n. 4259, § 6.3.; id. Sez. III Bis 06/11/2020 n. 11559; id. ord. 24/02/2020 n. 1181; id. Sez. II Ter 18/05/2011 n. 4313; TAR Lombardia Milano Sez. III 10/03/2022 n. 577; TAR Sardegna Sez. II 04/05/2017 n.



287; id. 15/06/2011 n. 557; TAR Veneto Sez. III 12/02/2015 n. 186;
TAR Abruzzo L'Aquila Sez. I 28/10/2014 n. 733; TAR Calabria
Catanzaro Sez. II 07/02/2014 n. 260; TAR Basilicata Sez. I 07/02/2013
n. 72; TAR Lombardia Milano Sez. IV 17/01/2012 n. 159; TAR Sicilia
Catania Sez. IV 21/06/2007 n. 1063 e 25/05/2007 n. 886; TAR Abruzzo
Pescara Sez. I 09/05/2008 n. 463 e TAR Piemonte Sez. II 08/11/2004 n.
3028 sulla assorbenza della laurea in architettura rispetto al diploma di
geometra; Cons. St. Sez. VI ord. 06/06/2014 n. 2386; Sez. III
19/09/2012 n. 4960; Sez. V 08/02/2010 n. 578; Sez. IV 18/11/2009 n.
5073; Sez. V 22/02/2000 n. 931; Sez. VI 14/04/1999 n. 432 e
20/10/1997 n. 1214). La stessa giurisprudenza ha efficacemente
spiegato come una interpretazione difforme risulterebbe in contrasto
con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e
con il criterio di ragionevolezza, oltre che con l'interesse pubblico a
reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha
peraltro trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in
virtù della elaborazione del principio dell'assorbimento dei titoli di
studio (cfr. TAR Lazio Roma Sezione Prima Bis 07/01/2021 n. 226).
Nella specie, il titolo universitario in possesso del ricorrente deve
qualificarsi "assorbente" in quanto le materie di studio del corso di
laurea magistrale in Architettura del vecchio ordinamento
comprendono quelle del corso di studi delle scuole di istruzione
secondaria elencate nell'Allegato A al D.M. 259/2017, assicurando un
ben maggiore livello di approfondimento.



Dei “titoli congiunti” indicati con elencazione alternativa (“o”) nell’allegato A al DM 259/2017, quello più adatto ad essere assorbito nella laurea in Architettura di vecchio ordinamento è il diploma del liceo artistico. Dalla comparazione delle discipline oggetto di studio al liceo artistico (desumibili dal Regolamento emanato con DPR 15/03/2010) con il piano di studi del corso di laurea magistrale in Architettura di vecchio ordinamento conseguita dal ricorrente emergono le relative corrispondenze, con un maggior livello di approfondimento nel titolo universitario.

Il riconoscimento del titolo di studio universitario posseduto dal ricorrente, in ultima analisi, gli conferisce il diritto all’inserimento nella graduatoria GPS della provincia di Trapani, II fascia, classe di concorso A010, con il punteggio di 79 così meglio specificato:

- punti 33 per titolo di accesso come da tabella A/1 di cui all’O.M. n. 88 del 16.05.2024 ([doc. 20](#));
- punti 18 per titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso come da tabella A/1 di cui all’O.M. n. 88 del 16.05.2024;
- punti 28 per titoli di servizio come da tabella A/1 di cui all’O.M. n. 88 del 16.05.2024.

2. Sulla giurisdizione del giudice ordinario.

Per completezza espositiva si rileva che la giurisdizione sull’odierna domanda spetta al giudice ordinario.



In materia di graduatorie permanenti del personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, le Sezioni Unite della Cassazione si sono più volte pronunciate per l'appartenenza al giudice ordinario delle controversie in tema di collocamento e utilizzazione delle graduatorie stesse ai fini dell'assunzioni in ruolo (Cass. Sez. Un. Ordinanza n. 10620 del 3 maggio 2010 che cita altresì Cass. N. 1989/2004, n. 11563/2007, n. 14290(2007, n. 3399/2008, n. 27307/2008 e n. 17466/2009).

La Suprema Corte ritiene che non si tratta di materia inerente a procedure concorsuali (art.63 del D.Lgs. n. 165/2001), per l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori, trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. E perciò vengono in considerazione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165/2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione: *“si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165/2001 art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le*



determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165/2001 art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c."(Cass. Sez. Un. 08 febbraio 2011, n. 3032; Cass. Sez. Un. Ordinanza n. 22805 del 10 novembre 2010; in seno alla giurisprudenza amministrativa: TAR Potenza Basilicata sez. I, 21 ottobre 2011, n. 525; TAR Catanzaro Calabria se. II, 22 settembre 2011; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria - Decisione 4 - 12 luglio 2011, n. 11; TAR Roma Lazio sez. III, 27 gennaio 2011, n. 756).

Giusto corollario dei principi ora affermati, concludono le SS.UU. della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il potere del Giudice Ordinario di disapplicare gli atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generale sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo.

Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in via generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale.

Con specifico riferimento alla materia oggetto del contendere relativa all'impugnazione di graduatorie di III fascia, il TAR ha specificamente



disposto che bisogna rivolgersi al giudice del lavoro presso il Tribunale Ordinario e non al giudice amministrativo presso il T.A.R.

E' quanto si deduce dalla sentenza del TAR Lazio nr. 2830 depositata in data 19/03/2013, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso avverso l'aggiornamento della graduatoria di III fascia, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Lazio e riferita a posti di insegnamento nella scuola primaria, per mancato riconoscimento dell'esatto punteggio derivante dal pregresso servizio prestato da una docente presso istituti Carcerari.

I giudici della sezione romana del TAR Lazio, con la sentenza in commento, hanno rilevato il loro difetto di giurisdizione, ritenendo di conformarsi e quindi aderire all'orientamento giurisprudenziale contenuto nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione (nr.3399 del 2008) secondo il quale, in materia di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie scolastiche "ex-permanenti" (graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto di I, II e III fascia), ove confluiscono soggetti già titolari di un'abilitazione di Stato ovvero dell'abilitazione all'insegnamento, il potere di conoscere e giudicare le relative controversie spetta al giudice del lavoro ordinario, non rientrando tali "graduatorie" nel novero di quelle citate nella norma di legge contenuta nell'art.63 comma 4 del decreto legislativo nr.165 del 2001, intese queste, quale ultimo atto di una procedura concorsuale per il reclutamento del personale della pubblica



amministrazione, le cui controversie appartengono invece al giudice amministrativo.

Ne deriva che la ricorrente hanno piena facoltà di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto.

Tutto ciò premesso, il ricorrente come in atti rappresentato e difeso, chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI TRAPANI G.L.

Prevvia fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 comma 2 c.p.c., accogliere le infrascritte

CONCLUSIONI

Contrariis reictis

1. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il diritto del ricorrente al corretto inserimento nella graduatoria provinciale di supplenza (GPS) delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo della provincia di Trapani relativo al biennio 2024/2025 e 2025/2026, II fascia, classe di concorso A010, con il punteggio di 79 punti o con il maggior o minor punteggio accertato in corso di causa.
2. Ordinare alle Amministrazioni resistenti di adottare tutti i provvedimenti consequenziali con specifico riferimento alla



rettifica del punteggio nelle GPS e al pagamento delle differenze retributive eventualmente accertate.

3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

**Richiesta di autorizzazione all'integrazione del
contraddittorio ai sensi dell'art.151 c.p.c.**

Al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'elevato numero dei controinteressati, ossia di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria provinciale di supplenza (GPS) delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo della provincia di Trapani relativo al biennio 2024/2025 e 2025/2026, II fascia, classe di concorso A010, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si chiede sin d'ora di essere autorizzati a procedere all'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblicazione del presente ricorso nella sezione dedicata del sito internet del Ministero dell'Istruzione e degli uffici scolastici resistenti.

Si dichiara che il ricorrente nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/2002 n. 15 e successive modifiche, e cioè non ha avuto un reddito superiore ad euro 38.514,03, riferito a tutto il suo nucleo familiare, e di non essere soggetto al pagamento del contributo unificato.



Si comunica, ad ogni modo, che ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, il valore della causa è indeterminato.

Si offrono in comunicazione:

00 Indice produzione documentale

- 01 [Delibera ammissione gratuito patrocinio n. 45/2025.](#)
- 02 [Contratto Istituto Superiore I.I.S. "S. Calvino - G. B. Amico" di Trapani \(nella classe di concorso A007 - Discipline Audiovisive su cattedra spezzone orario, con decorrenza dal 03/10/2024 e cessazione al 30/06/2025 per 5 ore settimanali\).](#)
- 03 [Contratto Istituto Superiore I.I.S. "S. Calvino - G. B. Amico" di Trapani \(nella classe di concorso A061 - Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali su cattedra spezzone orario, con decorrenza dal 03/10/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 9 ore settimanali\).](#)
- 04 [Domanda \(del 07.06.2024\) per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali di supplenza \(GPS\) delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo della provincia di Trapani relativo al biennio 2024/2025 e 2025/2026.](#)
- 05 [Provvedimento n. 0013816 del 06.09.2024.](#)
- 06 [Pec del 9 -10 settembre 2024.](#)
- 07 [D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19.](#)
- 08 [D.M. 09 maggio 2017, n. 259.](#)
- 09 [D.M. n. 255 del 22.12.2023.](#)



- 10 [Laurea in architettura \(vecchio ordinamento di cui al D.M. n. 39/1998\) conseguita in data 23.03.2024 con votazione 110/110 e lode presso l'Università degli Studi di Palermo.](#)
- 11 [Domanda \(del 31.05.2022\) per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali di supplenza \(GPS\) delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo della provincia di Trapani relativo al biennio 2022/2023 e 2023/2024.](#)
- 12 [O.M. n. 60 del 10.07.2020.](#)
- 13 [Graduatoria GPS della Provincia di Trapani, II fascia, classe di concorso A010 biennio 2022-2024.](#)
- 14 [Tabella A/1 allegata all'O.M. n. 60 del 10.07.2020.](#)
- 15 [Contratto Prot. 0014525 del 24/11/2022.](#)
- 16 [Contratto Prot. 15374 del 08/11/2023.](#)
- 17 [O.M. n. 88 del 16.05.2024.](#)
- 18 [Graduatoria GPS della Provincia di Trapani, II fascia, classe di concorso A010 biennio 2024-2026.](#)
- 19 [Tabella A del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 e del successivo D.M. 09 maggio 2017, n. 259.](#)
- 20 [Tabella A/1 di cui all'O.M. n. 88 del 16.05.2024.](#)
- 21 [Certificazione situazione economica con documento di riconoscimento.](#)

Mazara del Vallo, lì

Avv. Francesco Truglio

